



COMUNEAGNA

Provincia di Padova

Verbale n.25 del 16/09/2022

PARERE DELREVISORE DEI CONTI

LA DETERMINA NR 135 DEL 16/09/2022 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI AGNA AVENTE AD OGGETTO LA "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE"- COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022

Il Revisore Unico del Comune di Agna

Esaminata la determina nr 135 del 16/09/2022 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di AGNA avente ad oggetto la "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE"- COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022"

PREMESSOCHE:

- Il D.Lgs.n.165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ,
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate; la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, non ch  dei nuovi servizio dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Le modalit  di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate, in modo esclusivo, dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

A. IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017,comeA.

B. RISORSESTABILI(commi 1 e 2) inserite nel fondo dal2018,che presentano la caratteristica di «certezza, stabilit  e continuit » e che, quindi, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

C. RISORSEVARIABILI(commi3,4,5e6) che presentano la caratteristica della "eventualit  e variabilit " e che, quindi, hanno validit  esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

VISTI

- L'art.40 comma 3-quinquies del d.lgs.n.165/2001e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virt  delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;
- L'articolo1, commi da 557a557-quater della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria) 2007);
- L'art.9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L.n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010, come modificato dall'art.1,comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1  gennaio2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio20013-2014;

- L'art.23,comma 2, del D.Lgs.25 maggio2017, n.75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1,comma2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015,n.208 è abrogato”*;
- L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*
- Il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»*;
- La deliberazione n. 134 del 22 settembre 2021 della Corte dei conti, sezione regionale per il controllo della Lombardia, nella ha ricordato come la finalità dell'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, conv. In L. n. 58/2019, sia quella di *“garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa”* e pertanto si è espressa affermando che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto, ossia il 20/04/2020);
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- Il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
- Gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- Il con decreto dirigenziale o sindacale, numero 1 del 30/03/2022 con cui si può rilevare la competenza del Responsabile dei servizi finanziari in materia

CONSIDERATO CHE

- Il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;
- Sono in corso le trattative per il rinnovo del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, e che si ipotizza che tale rinnovo contrattuale non possa vedere la luce prima della parte finale del corrente anno e che, di conseguenza, il Responsabile dei servizi finanziari ha ritenuto di dover procedere, nelle more dell'arrivo del nuovo contratto collettivo, alla formale costituzione del fondo per le risorse decentrate dell'anno corrente, onde consentire tempistiche adeguate all'effettuazione della tornata di contrattazione integrativa annuale, finalizzata alla stipula dell'accordo economico annuale ex art. 8, comma 1, ultimo periodo, del vigente Ccnl 21/05/2018

VISTA

- La verifica del responsabile dei Servizi Finanziari per cui , il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 è pari ad € 90.960,96 e non può essere adeguato in «aumento» ai sensi del citato art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, conv. in Legge n. 58/201



CONSIDERATO CHE

- dalla verifica il fondo 2022 calcolato non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed occorre applicare una decurtazione di € 2.065,60;

ESPRIME

Parere favorevole alla determina nr 135 del 16/09/2022 del responsabile del servizio finanziario del comune di Agna avente ad oggetto la "disciplina delle risorse decentrate"- costituzione fondo anno 2022

Schio Li 16 settembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Alberto Piazzo



